# WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater*
*Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

***Wirtschaftsprüfer und Steuerberater***
***Dottori Commercialisti e Revisori Contabili***
Peter Winkler — Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner — Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi — Massimo Moser
Andrea Tinti — Michael Schieder
Stephanie Vigl — Roberto Cainelli
***Rechtsanwalt - avvocato***
Chiara Pezzi
***Mitarbeiter – Collaboratori***
Karoline de Monte — Iwan Gasser
Thomas Sandrini


## *Circolare*

| | |
|---|---|
| **numero:** | 17i |
| **del:** | 2022-01-31 |
| **autore:** | Stefano Seppi<br>Peter Winkler |

A tutti i nostri clienti

## Legge Finanziaria 2022

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2022[1].

### 1 Indice


1 Indice....1
2 Novità IRPEF dal 2022....2
3 Esclusione IRAP per professionisti e imprenditori individuali....2
4 Esenzione bollo certificazioni digitali....2
5 Esenzione IRPEF per coltivatori diretti e IAP....3
6 Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici....3
6.1 Superbonus 110%....3
6.1.1 Numero delle rate di ripartizione della detrazione....3
6.1.2 Nuovi termini per il sostenimento delle spese agevolabili....3
6.1.3 Asseverazione congruità delle spese – nuove disposizioni....4
6.1.4 Visto di conformità anche per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi....4
6.2 Sconto in fattura e cessione del credito....4
6.2.1 Nuovi termini per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito....5
6.2.1.1 Riepilogo delle detrazioni fiscali trasferibili dal 2022....5
6.2.2 Visto di conformità e attestazione di congruità delle spese....5
6.2.2.1 Interventi che non necessitano di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese....6
6.2.2.2 Interventi che necessitano sempre di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese....6
6.3 Ecobonus....6
6.4 Interventi di recupero del patrimonio edilizio....7
6.5 Interventi di adozione di misure antisismiche....7
6.6 Bonus mobili....7
6.7 Bonus verde....7
6.8 Bonus facciate....8
6.9 Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche....8
7 Credito d'imposta beni strumentali....8
7.1 Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"....8


1 Legge nr. 234 del 30.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 – S.O. 49

7.2 Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0".....9
7.3 Altri beni ("generici").....9
8 Credito d'imposta in ricerca e sviluppo.....9
9 Aumento limite annuo crediti compensabili tramite mod. F24.....9
10 Agevolazioni "prima casa" under 36.....9
11 Detrazione IRPEF per giovani inquilini.....10
12 Erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi.....10
13 Card cultura per i diciottenni.....10
14 Nuovi contributi per i settori del turismo, spettacolo e dell'automobile.....10
15 Esonero contributivo coltivatori diretti e IAP.....11
16 Esonero pagamento TOSAP / COSAP.....11
17 Sospensione ammortamenti.....11
18 Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.....11
19 Agevolazioni per l'edilizia convenzionata nella Provincia Autonoma di Bolzano.....11

## 2 Novità IRPEF dal 2022

A decorrere dal 1.1.2022 le modifiche apportate all'IRPEF riguarderanno[2]:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote;
- la misura delle detrazioni fiscali.

Si riepilogano qui di seguito gli scaglioni e le aliquote in vigore dal 2022, raffrontati con quelli validi fino al 31.12.2021:

| **Fino al 2021** | | **Dal 2022** | |
|---|---|---|---|
| Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 15.000 | 23% |
| Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 27% | Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 25% |
| Oltre € 28.000 fino a € 55.000 | 38% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
| Oltre € 55.000 fino a € 75.000 | 41% | Oltre € 50.000 | 43% |
| Oltre € 75.000 | 43% | | |

## 3 Esclusione IRAP per professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal 2022 l'IRAP non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti[3]

- attività commerciali;
- arti e professioni[4].

Restano invece soggetti ad IRAP, gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta, quali ad esempio: società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti.

## 4 Esenzione bollo certificazioni digitali

È stata prorogata anche al 2022[5] l'esenzione dall'imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

2 Art. 1, c. 2-7
3 Art. 1, c. 8-9
4 Art. 3, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 446/97
5 Art. 1, c. 24

## 5 Esenzione IRPEF per coltivatori diretti e IAP

È stata prorogata anche al 2022[6] l'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali), iscritti nella previdenza agricola.

## 6 Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici

Riepiloghiamo brevemente qui di seguito lo stato relativo alle varie detrazioni fiscali in materia edilizia in seguito alle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2022[7].

### 6.1 Superbonus 110%

Per quanto riguarda il superbonus del 110%[8], risultano generalmente confermati gli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l'aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti.

#### 6.1.1 Numero delle rate di ripartizione della detrazione

È previsto che[9] per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% la rateazione della detrazione spettante va effettuata in **4 rate annuali** di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere **dall'1.1.2022**.

La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:

- installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (c.d. "trainati") ai predetti interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico "trainanti";
- installazione delle c.d. "colonnine di ricarica" di veicoli elettrici "trainati" da un intervento di riqualificazione energetica "trainante".

#### 6.1.2 Nuovi termini per il sostenimento delle spese agevolabili

I termini relativi al sostenimento della spesa variano in base alla tipologia di intervento, al soggetto e all'immobile[10], in particolare:

- per gli **interventi "trainanti"** eseguiti da **condomini e persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
  - **110%** per le spese sostenute **fino al 31.12.2023**;
  - **70%** per le spese sostenute nel **2024**;
  - **65%** per le spese sostenute nel **2025**.

  Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:
  - da ONLUS, OdV e APS iscritte nei relativi registri;
  - da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio o del condominio (**c.d. interventi "trainati"**);
  - per gli interventi di demolizione e ricostruzione[11];
- la detrazione spetta nella misura del **110%** per le spese sostenute fino al **31.12.2022** per gli interventi "trainanti" eseguiti sulla **singola unità immobiliare** (c.d. "villette") da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, a **condizione** che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell'inter-

6 Art. 1, c. 25
7 Art. 1, c. 28-43
8 Art. 119 del DL 34/2020
9 Art. 1, c. 28, lett. a), c) e d)
10 Art. 1, c. 28 lett. e), f) e g)
11 di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001

vento complessivo;
- per gli interventi "trainanti" effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti assimilati:
  - è già previsto che la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2023;
  - nel caso in cui alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023.

È inoltre prevista l'estensione dell'agevolazione prevista per gli IACP ed enti assimilati anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 30.6.2023 (ovvero 31.12.2023) alle condizioni sopra riportate.

**Interventi trainati**

Per gli interventi "trainati", riferiti agli interventi "trainanti" sopra citati, valgono i medesimi termini[12].

### 6.1.3 Asseverazione congruità delle spese – nuove disposizioni

Come noto, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l'**opzione** per la **cessione del credito o lo sconto in fattura** per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l'asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese; è ora disposto[13] che:
per asseverare la congruità delle spese sarà necessario considerare:
- **oltre al DM 6.8.2020**,
- anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal **Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022**.

I prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) dovranno essere applicati anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
- di riduzione del rischio sismico[14];
- rientranti nel c.d. "bonus facciate"[15];
- di recupero edilizio[16].

### 6.1.4 Visto di conformità anche per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi

È richiesto[17] il **visto di conformità** dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di **utilizzare direttamente** nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.

Sono **esclusi** da tale nuovo adempimento i contribuenti che presentano il mod. 730 o il modello RedditiPF direttamente all'Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

12 Nuovo comma 8-quater dell'art. 119 del DL 34/2020
13 Art. 1, c. 28, lett. i) e l)
14di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013
15di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019
16di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019
17 Art. 1, c. 28, lett. h)

### 6.2 Sconto in fattura e cessione del credito

Qui di seguito riportiamo le novità riguardanti la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito[18] al posto della detrazione diretta in dichiarazione.

#### 6.2.1 Nuovi termini per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito

L'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è prevista[19] per le spese sostenute:

- **fino al 2024**, per gli interventi con **detrazione "ordinaria"**[20];
- **fino al 2025**, per gli interventi per i quali spetta la **detrazione del 110%**[21]

##### 6.2.1.1 Riepilogo delle detrazioni fiscali trasferibili dal 2022

Riepiloghiamo qui di seguito l'elenco delle detrazioni fiscali trasferibili, attraverso l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in seguito alla pubblicazione della Legge Finanziaria 2022[22]:

- superbonus 110% per le spese sostenute dal 2020 al 2025[23] (con scadenze differenziate a seconda del soggetto beneficiario);
- detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[24];
- detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 2020 al 2024 per l'acquisto o l'assegnazione di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati[25];
- detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dal 2022 al 2024 per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune[26];
- ecobonus ordinario del 50-65-70-75-80-85% per le spese sostenute dal 2020 al 2024, tra i quali rientrano: gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici[27]; gli interventi di efficienza energetica[28], come, ad esempio: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi; interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici; interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- sismabonus ordinario (anche acquisti) del 50-70-75-80-85% per le spese sostenute dal 2020 al 2024[29];
- bonus facciate, per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (detrazione al 90% per il biennio 2020-2021 e al 60% nel 2022)[30];
- nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per il superamento di barriere architettoniche[31].

#### 6.2.2 Visto di conformità e attestazione di congruità delle spese

In **caso di opzione** per la **cessione** del credito e lo **sconto** in fattura per **gli interventi sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%** sono richiesti:

18 Art. 1, c. 29
19 Art. 1, c. 29
20 Di cui all'art. 121, c. 2 del DL 34/2020
21 Di cui all'art. 119 del DL 34/2020
22 Art. 121, c. 2 del DL 34/2020 testo post Finanaziaria 2022
23 Art. 121, c. 7-bis del DL 34/2020
24 interventi ex articolo 16-bis, c. 1, lett a) e b) del TUIR
25 interventi ex articolo 16-bis, c. 3, del TUIR – come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30/E/2020
26 interventi ex articolo 16-bis, c. 1, lett. d), del TUIR
27 Art. 16-bis, c. 1. lett. h) del TUIR
28 Art. 14 del DL 63/2013
29 Art. 16, c. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e art. 119, c. 4 del DL 34/2020
30 Art. 1, c. 219-220 della L. 160/2019
31 Art. 121, c. 2 del DL 34/2020, nuova lett. f-bis)

- il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato, (ad es. dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.), oppure da un CAF;
- **l'attestazione della congruità delle spese** sostenute secondo i prezzari previsti dal comma 13- bis dell'art. 119 sopra commentato.

Novità: le **spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni** richieste rientrano tra le spese **detraibili e** quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.

#### 6.2.2.1 Interventi che non necessitano di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese

In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, i seguenti interventi sono espressamente esclusi[32] dal rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese:

- le opere classificate "**di edilizia libera**"[33];
- gli interventi di importo complessivo **non superiore a Euro 10.000**;

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

#### 6.2.2.2 Interventi che necessitano sempre di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese

Sono espressamente esclusi[34] dall'esonero sopra citato gli interventi rientranti nel **c.d. "bonus facciate"**[35]. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese **sono sempre richiesti** a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento eseguito.

### 6.3 Ecobonus

È prorogato[36] dal 31.12.2021 al **31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, per poter fruire della **detrazione del 65% - 50%**.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari[37];
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti[38];
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili[39];
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% - 75%[40] .

Risulta prorogata alla stessa data del 31.12.2024 la detrazione dell'80% - 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione

32 Art. 121, c. 1-ter, lett b)
33 ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale
34 Art. 121, c. 1-ter, lett b)
35 di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019
36 Art. 1, c. 37, lett. a)
37 Art. 14, c. 2, lett. b) del DL 63/2013
38 Art. 14, c. 2, lett. b-bis) del DL 63/2013
39 Art. 14, c. 2-bis del DL 63/2013
40 Art. 14, c. 2-quater del DL 63/2013

energetica[41].

### 6.4 Interventi di recupero del patrimonio edilizio

È prorogato[42] dal 31.12.2021 al **31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione:

- nella misura del **50%**;
- sull'importo massimo di **Euro 96.000**.

### 6.5 Interventi di adozione di misure antisismiche

È prorogato[43] dal 31.12.2021 al **31.12.2024** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di adozione di misure antisismiche[44] su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.
Risultano prorogate al 31.12.2024 anche:

- le detrazioni[45] spettanti nella misura:
  - del 70% - 80% in presenza di passaggio ad 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore;
  - del 75% - 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
- la detrazione spettante per il c.d. "acquisto di case antisismiche"[46] in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa di costruzione e ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all'acquirente la detrazione del 75% - 85% del prezzo d'acquisto, nel limite massimo di spesa di Euro 96.000 per unità immobiliare.

### 6.6 Bonus mobili

Il c.d. "bonus mobili" è prorogato alle spese sostenute **fino al 2024**[47], con le seguenti novità:

Per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente:

- per i forni non inferiore alla classe A
- per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie non inferiore alla classe E
- per i frigoriferi e congelatori non inferiore alla classe F

La detrazione del 50%, in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di:

- Euro 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
- Euro 5.000 per il 2023 e 2024;

a prescindere dall'ammontare delle spese di "ristrutturazione" propedeutiche al bonus.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto" dei mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile "ristrutturato"

### 6.7 Bonus verde

Il c.d. "bonus verde", è riconosciuto[48] anche **per gli anni 2022, 2023 e 2024**.
Ricordiamo che si tratta della detrazione del 36%, su una spesa massima di Euro 5.000 per

41 Art. 14, c. 2-quater.1 del DL n. 63/2013
42 Art. 1, c. 37, lett. b)
43 Art. 1, c. 37, lett. b)
44 di cui alla lett. i), c. 1 dell' art. 16-bis del DL 63/2013
45di cui ai c. 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del DL 63/2013
46di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013
47 Art. 1, c. 37, lett. b)
48 Art. 1, c. 38

unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

### 6.8 Bonus facciate

Per le spese sostenute nel **2022**[49] relative al c.d. "bonus facciate", la detrazione è riconosciuta nella misura del **60%** (anziché del 90%).

Ricordiamo che il bonus facciate riguarda le spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate)[50].

### 6.9 Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche

È riconosciuta una nuova detrazione[51] nella misura **del 75% delle spese sostenute nel 2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Tale nuova detrazione è fruibile **in 5 quote annuali** e la **spesa massim**a agevolabile è pari a:

- **Euro 50.000** per gli edifici **unifamiliari** o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **Euro 40.000 moltiplicati per** il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da 2 a 8 unità immobiliari**;
- **Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità** immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **più di 8 unità immobiliar**i.

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell'impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Per poter accedere alla nuova detrazione è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/89.

## 7 Credito d'imposta beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0"[52], con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

### 7.1 Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A[53], effettuati:

- **dal 2023 al 2025**, ovvero
- al **30.6.2026** a condizione che **entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine** e siano versati **acconti** pari almeno al **20%** del costo di acquisizione,

il credito d'imposta è riconosciuto **solo alle imprese** nella misura del:

- **20%** del costo, per la quota di investimenti **fino a 2,5** milioni di euro;

49 Art. 1, c. 39
50 Zona A o B di cui al DM n. 1444/68

51 Art. 1, c. 42
52 Art. 1, c. 44
53 Legge 232/2016 (Finanziaria 2017)

- **10%** del costo, per la quota di investimenti **tra 2,5 e 10** milioni di euro;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti **tra 10 e 20** milioni di euro.

### 7.2 Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati **dal 16.11.2020 al 31.12.2023**, nella misura del **20%**, **con limite** massimo annuale di **costi pari a 1 milione** di euro;
- per gli investimenti effettuati nel **2024**, nella misura del **15%**, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel **2025**, nella misura del **10%**, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

### 7.3 Altri beni ("generici")

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta[54], è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023).

## 8 Credito d'imposta in ricerca e sviluppo

È confermata[55] la proroga dei crediti d'imposta[56]:

- fino al **31.12.2031** per gli investimenti in **ricerca e sviluppo**;
- fino al **31.12.2025** per gli investimenti in:
  - transizione ecologica;
  - innovazione tecnologica 4.0;
  - altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell'attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell'investimento

## 9 Aumento limite annuo crediti compensabili tramite mod. F24

A decorrere **dal 2022**[57], il limite annuo dei crediti d'imposta e contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è di **Euro 2 milioni**.

## 10 Agevolazioni "prima casa" under 36

Sono state prorogate alcune misure in favore dell'**acquisto della casa di abitazione** da parte di soggetti con meno di 36 anni di età[58].

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)[59];
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse;

**stipulati fino al 31.12.2022**

da parte di **soggetti under 36 anni**, con **ISEE non superiore a 40.000,00** euro è prevista:

- l'**esenzione delle imposte d'atto** (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;

54 Art. 1, c. 1054 e 1055 della L. 178/2020
55 Art. 1, c. 45
56 Cui all'art. 1, c. 198-208 della Legge 160/2019 (Finanziaria 2020)
57 Art. 1, c. 72
58 Art. 1, c. 151-153
59 Come definite dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86

- l'**esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui** erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

## 11 Detrazione IRPEF per giovani inquilini

È stata modificata[60] la detrazione a favore delle persone in giovane età, che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo[61]. In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni** non compiuti;
- con un **reddito** complessivo **non superiore a Euro 15.493,71**;
- che stipulano un **contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98** da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere **diversa dall'abitazione principale dei genitori** o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti

La **detrazione** spetta **per i primi 4 anni** di durata del contratto nella misura:

- **pari a € 991,60**; ovvero, se superiore
- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

## 12 Erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi

È stato prorogato[62] al tutto il 2022 il c.d. "sport bonus"[63], ma soltanto per i **titolari di reddito d'impresa**. Si tratta di un credito d'imposta riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione o di restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

## 13 Card cultura per i diciottenni

**Dal 2022** è previsto il riconoscimento di un bonus[64], da utilizzare per mezzo di una **Carta elettronica**, a favore dei residenti in Italia che **compiono 18 anni nell'anno di riferimento**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Il bonus:

- è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

L'importo del bonus e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Card sono demandate ad un apposito decreto ministeriale.

## 14 Nuovi contributi per i settori del turismo, spettacolo e dell'automobile

È stato istituito un fondo[65] con una dotazione di 150 milioni di euro **per il 2022**, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Con un apposito Decreto, da adottare entro il 1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.

60 Art. 1, c. 155
61 Art. 16, c. 1-ter del TUIR
62 Art. 1, c. 190
63 Ai sensi dell'art. 1, c. 621-627 della Legge n. 145/2018 - Finanziaria 2019
64 Art. 1, c. 357-358
65 Art. 1, c. 486-487

## 15 Esonero contributivo coltivatori diretti e IAP

È confermata l'estensione anche al 2022[66], ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

## 16 Esonero pagamento TOSAP / COSAP

È stato prorogato dal 31.12.2021 al **31.3.2022**[67] **l'esonero dal pagamento** della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei **pubblici esercizi** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) **titolari di concessioni e autorizzazioni** concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

## 17 Sospensione ammortamenti

È previsto[68] che i soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 si sono avvalsi della facoltà di non effettuare il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possono sospendere gli ammortamenti anche nel bilancio d'esercizio 2021[69].

## 18 Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile

È stato **prorogato al 2023**[70] il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

## 19 Agevolazioni per l'edilizia convenzionata nella Provincia Autonoma di Bolzano

Mediante una norma di interpretazione autentica dell'art. 32 co. 2 del DPR 601/73, avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano, scontano l'imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali a norma dell'art. 32 del DPR 601/73.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

66 Art. 1, c. 520
67 Art. 1, c. 706
68 Art. 1, c. 711
69 Art. 60, c. 7-bis del DL 104/2020
70 Art. 1, c. 713